



Comune di Vedelago

Piazza Martiri della Libertà 16

31050 Vedelago (TV)

codice fiscale e partita I.V.A. 00208680264

www.comune.vedelago.tv.it

comune@comune.vedelago.tv.it

Segreteria del Sindaco

telefono 0423-7027

telefax 0423-401242

Orario apertura: Mar e Ven 9:00 – 12:15; Lun e Merc 17:00 - 18.15

8/6/2020

Protocollo a margine

Riferimento

protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

valutazioneimpattoambientale@provincia.treviso.it

sdeluca@provincia.treviso.it

Spett.le

PROVINCIA DI TREVISO

SETTORE Ambiente e Pianificazione Territ.le

UFFICIO Valutazione Impatto Ambientale

COMMISSIONE PROVINCIALE

VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

Via Cal di Breda, 116

31100 TREVISO

Oggetto: BADIA RECYCLING SRL - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA V.I.A. ART. 19 D.LGS. 152/2006 - RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE E GESTIONALE DELL'IMPIANTO DI SELEZIONE, TRATTAMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI NON PERICOLOSI - OSSERVAZIONI.

Si riscontra la Vs. comunicazione Prot. n. 2019/0015253 del 17/03/2020, relativa all'istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto ambientale (SCREENING VIA.) presentata in data 11/03/2020 dalla ditta BADIA RECYCLING SRL con sede in Via Castellana, 90 31036 Istrana (TV), relativa alla "riorganizzazione funzionale e gestionale dell'impianto di selezione, trattamento e recupero dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi" sito di localizzazione in Via Molino a Vedelago, e la successiva presentazione del progetto avvenuta in videoconferenza in data 2 aprile 2020.

Al riguardo si rappresenta che l'Amministrazione comunale, a seguito dell'esame dell'argomento da parte della Giunta Comunale in data 8/6/2020, ritiene di dover rappresentare quanto di seguito esposto.

RICHIAMATI:

- La delibera di Consiglio comunale n. 61 del 27/09/2002 sul progetto dell'impianto, con cui il Consiglio esprime parere contrario per la variante urbanistica (da zona agricola a zona presumibilmente F) con le motivazioni che qui si omettono, ritenendo consono l'insediamento dell'attività in zona destinata dal PRG ad insediamenti produttivi;
- la delibera di Giunta provinciale n. 358 del 18/08/2003 di "Approvazione progetto impianto di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 22/97 e degli art.li 23 e 24 della L.R. 3/2000", presentato dalla ditta Centro Riciclo Vedelago Srl, per la realizzazione di un impianto di stoccaggio e selezione meccanica di rifiuti ai fini del recupero. Che produce gli effetti sostitutivi di cui all'art. 27, comma 5, del D.Lgs. 22/1997: costituisce variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori. La realizzazione dell'impianto è soggetta agli oneri di cui all'art. 24 della L.R. 3/2000.
- la Delibera di Giunta provinciale n. 404 del 16/08/2004 di "Approvazione variante progetto impianto recupero rifiuti" per la realizzazione in due stralci funzionali dell'impianto, che produce gli effetti sostitutivi di cui all'art. 27 del D.Lgs. 22/1997 e costituisce variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori, dando atto che la deroga alle previsioni dello strumento urbanistico comunale ha trovato giustificazione sulle seguenti considerazioni:
 - ✓ Al punto 2)
 - a) l'area interessata dall'insediamento dell'attività della ditta C.R.V. Srl, non risultava né risulta interessata da coltivazione di pregio né incide in un contesto caratterizzato da emergenze ambientali o territoriali di particolare interesse;
 - b) giustifica la deroga alle previsioni dello strumento urbanistico: precisando tra le altre considerazioni che "la variante urbanistica è da considerarsi come variante specifica per il tipo di attività proposta, legittimando l'insediamento di attività in zona impropria, con l'espressa previsione che, all'atto della cessazione dell'attività, debba essere ripristinato lo stato dei luoghi e che non sia consentito l'insediamento di attività produttive non coerenti con le vigenti previsioni dello strumento urbanistico per l'area in questione";
 - c) mancano nel territorio comunale di Vedelago superfici disponibili in area/e a destinazione artigianali/industriali produttive che siano immediatamente utilizzabili ed aventi dimensioni adeguate al nuovo

C_L706 - - 1 - 2020-06-09 - 0011473

insediamento, in quanto quelle previste dal prg vigente sono soggette a presentazione ed approvazione di uno strumento urbanistico attuativo di iniziativa privata per la realizzazione delle opere di urbanizzazione;

- ✓ al punto 3) precisa che *la realizzazione dell'impianto è soggetta agli oneri di cui all'art. 24 della L.R. 3/2000;*
- ✓ al punto 4) lettera c) prevede la predisposizione di un progetto di dismissione e ripristino ambientale dell'area a conclusione dell'attività, che preveda la demolizione di ogni impianto e fabbricato e la restituzione dell'area al precedente uso agricolo, in conformità allo strumento urbanistico comunale.
- il Decreto del Dirigente della Provincia n. 71/2018 del 9/2/2018 rilasciato alla Badia Recycling per Autorizzazione unica per l'impianto di recupero rifiuti (esercizio impianto, emissioni in atmosfera, scarico acque reflue meteoriche di dilavamento (ai sensi degli artt. 208 del D.lgs. 152/2006 e 26 della L.R. 3/2000) valida fino al 17/09/2019, successivamente prorogata fino al 17/09/2020; che prevede i seguenti **Limiti alle attività di selezione**:
 - ✓ Rifiuti complessivamente e contemporaneamente stoccabile in aree interne ed esterne 2.400 t/anno;
 - ✓ Quantitativo annuale massimo di rifiuti conferibili 26.000 t/anno;
 - ✓ Quantitativi massimi annuali complessivi di rifiuti trattabili nell'impianto mediante le operazioni R3-R12 22.000 t/anno;
- la Pianificazione comunale (P.A.T. e P.I.) e sovracomunale (P.T.C.P.) vigenti;
- la Pratica Edilizia n. 369/2002 e i Certificati di agibilità n. 17/2005 del 16/03/2005 relativo al primo stralcio e n. 09/2009 del 21/01/2009 relativo al secondo stralcio;
- le Autorizzazioni comunali allo scarico dei reflui assimilati ai domestici, n. 1660 del 15/12/2008 rilasciata alla ditta Centro Riciclo Vedelago Srl e n. 2085 del 26/03/2015 rilasciata alla ditta Punto Riciclo Srl (Pratica Scarico n. 2631 - Pratica Attività N. 887);
- la SCIA per modifiche scarichi assimilati ai domestici (da sub-irrigazione a fitodepurazione) prot. n. 25789 del 20/11/2019 presentata dalla ditta Badia Recycling Srl che ha ottenuto parere ambientale favorevole, prot. n. 27740 del 13/12/2019.

VISTA l'istruttoria tecnica condotta dagli uffici comunali, prot. int. n. 20846 dell'8 giugno 2020, che hanno esaminato sotto gli aspetti edilizio-urbanistico-ambientale la documentazione a corredo dell'istanza di Screening VIA relativa alla "riorganizzazione funzionale e gestionale dell'impianto di selezione, trattamento e recupero dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi" riconducibile alla tipologia di cui all'allegato IV punto 7 lettera z.a del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

PRESO ATTO che gli interventi non prevedono modifiche rispetto alla tipologia dei rifiuti trattati, alle operazioni di recupero svolte (allegato C alla parte IV del D.Lgs.152/06) e alla quantità di rifiuti trattati, conferiti e stoccabili annualmente;

OSSERVAZIONI:

ASPETTI URBANISTICO-EDILIZI

- 1) L'area, all'epoca di realizzazione dell'impianto era classificata dal P.R.G. come zona agricola di tipo E3a. L'impianto è stato autorizzato con D.G.P. 358/2003 e successiva variante con D.G.P. n. 404 del 16/08/2004 – ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 24 della L. R. 3/2000 e 27, comma 5, del D. Lgs. 22/97 – che ha costituito anche variante allo strumento urbanistico comunale e comportato la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.
Peraltro, considerato che tale trasformazione risulta dal punto di vista temporale legata alla permanenza del tipo di attività esercitata e che, al termine dell'attività stessa, i fabbricati dovranno essere demoliti e l'area ripristinata, nella pianificazione urbanistica non è stata individuata una specifica area artigianale intendendo l'intervento straordinario rilasciato in deroga alle previsioni dello strumento urbanistico allora vigente.
- 2) Dall'esame del vigente Piano Regolatore Comunale l'area è ad oggi così classificata:
 - P.A.T. - Dall'esame della Tavola 4B.1 - "Carta della Trasformabilità" si evince che l'impianto è situato in area agricola all'interno di un Corridoio di connessione principale (Rete ecologica provinciale), normato nelle Norme Tecniche dall'Art. n. 79-*Rete Ecologica del PTCP.*, conformemente a quanto indicato nella Tav. 3.1.B – "Sistema ambientale naturale - Carta delle reti ecologiche" del PTCP vigente.
 - P.I. - Dall'esame della Tavola 1.2.A del PI emerge che l'impianto è situato in "Area agricola non integra" e nel "Corridoio ecologico principale", normati dagli articoli 39 e 80 delle N.T.O.
 L'impianto esistente è pertanto coerente con gli strumenti pianificatori vigenti e le deroghe concesse, in termini di obiettivi raggiunti e di tutela ambientale delle aree interessate del progetto, e non rappresenta un ostacolo alla realizzazione delle previsioni urbanistiche.
- 3) L'intervento in progetto, necessita della **concessione di ulteriore deroga allo strumento urbanistico** sia per quanto riguarda la **realizzazione di ulteriori mq 8228** di superficie coperta, sia relativamente al **superamento dell'altezza massima** dei fabbricati prevista per la zona di cui si tratta, deroga per la quale **dovrà essere corrisposto al Comune il contributo straordinario previsto dall'art. 16 comma 4 lettera d-ter) del D.P.R.380/2001.**
In conformità a quanto contenuto nella D.G.P. 358/2003 e successiva variante D.G.P. n. 404/2004, dovrà essere prescritto nel nuovo decreto che tutti i manufatti e gli impianti di prima lavorazione sono temporanei e dovranno essere asportati o demoliti dopo la cessazione dell'attività autorizzata così come dovrà essere ripristinato lo stato dell'area alla destinazione agricola.
- 4) Relativamente alla necessità della Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.), si precisa che l'art. 82 del P.I. "Mitigazione e compensazione ambientale", prevede specifici interventi da realizzarsi in funzione dell'aggravio del carico urbanistico ed ambientale, atti a preservare i caratteri naturali e l'equilibrio ecologico del territorio.
In particolare al comma 4 sono previsti i seguenti parametri minimi di mitigazione/compensazione:
b. per interventi di interesse generale, dovranno seguire i parametri minimi di compensazione non inferiori a:
 - 3 m di siepi ovvero 1 mq di bosco per mc di nuova edificazione e/o di ampliamento;

- 5 mq di bosco, od ecosistema equivalente, per mq di strada;
 - 3 mq di bosco od ecosistema equivalente per mq disboscato;
- o la monetizzazione prevista dal comma 7 (Gli interventi di mitigazione e compensazione richiamati negli articoli delle presenti norme potranno essere monetizzati convertendo le opere previste al prezzo di mercato; i ricavi andranno accantonati in apposita posta di bilancio da destinarsi alla realizzazione di opere di compensazione e mitigazione secondo le priorità definite dal PI.).
- 5) Per l'intervento risulta necessario acquisire preventivamente il parere di conformità al DPR 1/08/2011 n. 151 dei Vigili del Fuoco.

ASPETTI AMBIENTALI

- 1) In relazione ai due impianti di fognatura nera privata ad uso dei servizi igienici (l'area non è servita da fognatura pubblica) - oggetto di SCIA prot. n. 25789 del 20/11/2019 - pratica ed. n. 307/2019, per modifiche della rete di scarico da sub-irrigazione a fitodepurazione – si dovrà presentare al Comune istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per scarichi assimilati ai domestici (ex D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013, D.G.R.V. n. 1775/2013 e successive modificazioni).
- 2) tutte le opere di scarico (pozzetti, vasche, condotta drenante, ecc.) dovranno rispettare le distanze previste dall'art. 889 del C.C..
- 3) Si rileva che lo scarico delle acque meteoriche trattate è stato autorizzato dalla Provincia con decreto n. 194/2019 nel canale Zapparè di Fossalunga – ramo 1 e non nello scolo Andreatta – ramo 3.
- 4) Relativamente alle Terre e rocce da scavo prodotte dal cantiere, la dichiarazione relativa all'utilizzo delle terre e rocce da scavo in sito, deve essere prodotta secondo l'art. 24 , Titolo IV del D.P.R. 120/2017 "*Utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti*", come da istruzioni definite dall'ARPAV nel sito: www.arpa.veneto.it.
- 5) Per quanto riguarda l'impianto fotovoltaico in copertura specificare meglio la produttività annua stimata in KWh.
- 6) Il nuovo impianto di illuminazione esterna che sostituisce la torre faro esistente, dovrà specificare la tipologia dei fari luce ed il rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento luminoso.
- 7) In merito al "Cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati" si precisa che nelle cave poste a nord del sito in questione, denominate "Vittoria di Poli Carla Srl" di proprietà della ditta Iniziative Immobiliari Srl e "Baracche" di proprietà della ditta Telve Rigo Srl, attualmente non risultano autorizzati impianti di recupero rifiuti.
- 8) Al termine dei lavori, avviati i nuovi cicli produttivi, si dovrà produrre la Documentazione di Impatto Acustico.

Cordiali saluti.

IL SINDACO

Cristina Andretta

*(documento informatico con firma digitale
ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs.82/2005)*